

DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014
375/2014/R/IDR

APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTI DALL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

- dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 584/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano per il gestore CAP Holding SpA” (di seguito: deliberazione 584/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
 - la determina del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);

- la determina del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 13 maggio 2014, dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, delle determine 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con

specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));

- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determine n. 2/2014 DSID e n. 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- in data 13 maggio 2014 l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determine sopra richiamate, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 relative alle singole gestioni operanti sul proprio territorio, nonché gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti:
 - casi di assenza delle infrastrutture di acquedotto e vetustà delle reti e degli impianti relativi al servizio di approvvigionamento idrico e fornitura di acqua potabile;
 - fenomeni di inquinamento dell'acquifero sotterraneo, per lo più in conseguenza di percolazioni di sostanze pericolose presenti in siti contaminati da attività industriali avviate nel secolo precedente;
 - casi limitati di bassa pressione nell'erogazione del servizio di distribuzione dell'acqua;
 - assenza del servizio di fognatura in alcuni agglomerati e scarichi in corsi d'acqua superficiali senza preventivo trattamento dell'effluente;
 - episodi di allagamenti derivanti dalla presenza di reti fognarie del tipo misto non adeguatamente dimensionate;
 - rischio di inquinamento delle falde da nitrati derivanti dalle reti fognarie vetuste;
 - vetustà degli impianti di depurazione e necessità di miglioramento del processo di trattamento delle acque reflue;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali obiettivi specifici della pianificazione i seguenti:
 - aumento del livello di servizio per le attività di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua;
 - adeguatezza del livello di pressione nel servizio di distribuzione;
 - aumento del grado di copertura del servizio di fognatura e riduzione della vita media delle infrastrutture fognarie;
 - completamento della copertura del servizio di depurazione;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuovi pozzi, interventi manutentivi su impianti e dorsali di adduzione esistenti;
 - interventi di manutenzione straordinaria;
 - monitoraggio delle percolazioni di sostanze pericolose e realizzazione di impianti di potabilizzazione;
 - realizzazione del progetto P.I.A. (Piano Infrastrutture Acquedotti) che prevede il prelievo di acqua da falde non inquinate;
 - potenziamento delle condotte mediante posa di nuove tubazioni di maggior diametro;
 - realizzazione di nuovi collettori o rifacimento delle reti fognarie;
 - interventi sulle reti fognarie e sulle infrastrutture dedicate alla regimentazione delle acque meteoriche nonché riduzione delle cd "perdite fognarie" ed eliminazione di acque parassite all'interno di queste ultime;
 - sostituzione, nell'ambito delle infrastrutture del servizio di depurazione, di apparecchiature ed impianti elettrici, rifacimento delle tubazioni ammalorate, realizzazione di nuove sezioni di impianto;

- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha previsto:
 - ✓ per il gestore CAP Holding S.p.A.:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi individuati nel nuovo Piano d'Ambito, peraltro inferiori rispetto ai costi previsti nel Piano d'Ambito previgente;
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel Quadrante I della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ✓ per il gestore Brianzacque S.r.l.:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati;
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, relativa alla gestione CAP Holding S.p.A., l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con riferimento ai *“Canoni patrimoniali concessori non ricognitori”* ha precisato che *“Tra le componenti di costo per oneri locali quali canoni concessori, IMU, Tarsu, in particolare [nel]l'anno 2013 sono stati [sostenuti] (...) costi per € 5.008.847 pagati dal gestore a diversi Comuni per canoni patrimoniali concessori non ricognitori (disciplinati dall'articolo 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 [c.d. “Codice della Strada”]) in forza di atti deliberativi degli Enti che ne prevedono l'onere a carico del gestore del Servizio Idrico quale servizio a rete”*;
- per il gestore Brianzacque S.r.l., l'Ente d'Ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI_{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni; per la quantificazione della componente FNI_{new} è stato prescelto un valore del parametro ψ - nell'ambito del *range* (0,4-0,6) - pari a 0,4;
- limitatamente al gestore Brianzacque S.r.l., i conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, ancorché riferiti a moltiplicatori non ancora approvati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, sono stati determinati dall'Ente d'Ambito, nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- nelle Relazioni di accompagnamento alle proposte tariffarie trasmesse per le due gestioni in questione, il medesimo Ente d'Ambito ha evidenziato che, al fine di

contenere l'impatto tariffario gravante sull'utenza, ha operato - con l'accordo di ciascun gestore - una riallocazione dei conguagli riferiti alle annualità 2012 e 2013 (Rc_{TOT}), prevedendone il relativo recupero (per un importo pari a 21.657.899 Euro, per CAP Holding S.p.A., e pari a 2.048.393 Euro, per Brianzacque S.r.l.) a partire dall'anno 2016, in tal modo proponendo valori del moltiplicatore tariffario entro il limite stabilito dal comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;

- nelle richiamate relazioni di accompagnamento, il medesimo Ente d'Ambito ha specificato di aver provveduto, in favore degli utenti, alla rinuncia della componente $\Delta CUIT_{FoNI}$ - parziale per CAP Holding S.p.A. e totale per Brianzacque S.r.l. - e di una quota parte della componente FNI_{new} - con riferimento a Brianzacque S.r.l. - al fine *“di consentire una corretta gradualità di andamento della tariffa e per consentire al contempo possibilità per il gestore di un graduale recupero dei ricavi”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per le predette gestioni non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7, della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni n. 2/2014 DSID e n. 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - nei limiti e con le precisazioni che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati;

- le proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- in relazione alla gestione CAP Holding S.p.A., non possa essere accolta la proposta di ammettere in tariffa per l’anno 2015 i “canoni patrimoniali concessori non ricognitori”, atteso che - in disparte la previsione di cui alla legge 481/95 secondo cui l’Autorità è chiamata a “*tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio*” (art. 2, comma 12, lett. e) al fine di tutelare gli utenti e favorire l’efficienza - detta voce non appare compatibile con la normativa di settore (art. 153 del d.lgs. 152/06), la quale esclude la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del servizio idrico integrato, con disposizione settoriale prevalente, in forza del principio di specialità, rispetto al disposto generale e orizzontale del d.lgs. 285/92 e che, tra l’altro, detta componente, per le ragioni anzidette, non era riconosciuta nel precedente sistema tariffario e non era valorizzata ai fini della determinazione tariffaria per l’annualità 2014;
- conseguentemente, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per l’anno 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli successivi relativi all’anno 2015 - debba essere rideterminato individuando un valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2015}$), come evidenziato nella Tabella 2 dell’Allegato A;
- a seguito della riallocazione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2013 operate dall’Ente d’Ambito, sia opportuno esplicitare nella Tabella 3 dell’Allegato A la componente a conguaglio, di cui all’art. 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere questi ultimi, sulla base dei moltiplicatori tariffari già oggetto di approvazione da parte dell’Autorità per le annualità 2012 e 2013 con deliberazione 584/2013/R/IDR, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all’articolo 4, della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposti dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} proposti dal medesimo Ente d’Ambito, di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, disponendo per le relative gestioni l’aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4, della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare, quale valore medio delle tariffe per l’anno 2015 per la gestione CAP

Holding S.p.A., da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2015 a valere sulla tariffa 2017, il valore di moltiplicatore tariffario g_{medio}^{2015} esplicitato nella Tabella 2 dell'Allegato A,

4. di esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità con deliberazione 584/2013/R/IDR, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità, valori entro i limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni